

66 Criminalium Lib. Primus.

Ex alijs verò factis anno 1605. die 3. Octobris.

Vt in actis M. Gulielmi Dianæ Cancell. & Secr. descripta sunt hæc.

CHe si come le naui, & altri Vascelli di coperta non possono partirsi dal porto, che non facciano prima la rassegna, e siano reuiste dal sindaco se hanno le prouiggioni necessarie per il viaggio che hanno da fare sotto pena di cento scuti, si aggiunga per schiuar le frodi, che se doppo di fatta la mostra li Patroni di detti vascelli o naui lasceranno alcuno in terra, delli huomini, che saranno scritti in rollo, purchè non siano fuggitiui, in tal caso caschino detti Patroni nella medema pena di cento scuti, tante volte, quante contrafaranno, e li marinari registrati che resteranno in terra, e non anderanno à far il viaggio con essa naue o vascello, caschino in pena di vno, o due tratti di corda in arbitrio di detto Magistrato.

Perche succedono molte contrafattioni, e particolarmente de Patroni de naui, che caricano, e conducono mercantie sopra coperta, & in altri luoghi prohibiti, e resta grandissima difficoltà à chiarirli, ricusando i testimonij, che lo fanno dire la verità in giudicio, e vien posto in dubbio, se il Magistrato possa astringere detti testimonij à dire sopra ciò la verità, si dichiarì, e prouegga per nuoua legge: Che detto Magistrato possa etiamdio, Ex officio astringere i testimonij à dire la verità, e per tal cosa farli carcerare, e contra di loro procedere nel modo, che procede la Ruota Criminale contra i testimonij, i quali informati de delitti ricusano manifestarli, & deporre la verità.

1607. Approbata ab utroque Concilio, sz. à Minori die 12. Martij & à Maiori die 17. eiusdem mensis, & die 26. publicata.

Vt in actis M. Zachariæ Vadorni C. & S.
Aucto-